



Marco Paolo Geri

VICENDE DELL'UNIFICAZIONE
GIURIDICA ITALIANA:
LE PRIME NORME PENALI 'PIEMONTESI'
E LE RISPOSTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
DI FIRENZE

MOMENTS OF THE ITALIAN LEGAL
UNIFICATION:
THE FIRSTS 'PIEDMONTESE' CRIMINAL RULES
AND THE REPLIES OF THE COURT
OF CASSATION OF FLORENCE

Marco Paolo Geri

VICENDE DELL'UNIFICAZIONE GIURIDICA ITALIANA:
LE PRIME NORME PENALI 'PIEMONTESE' E LE RISPOSTE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE

MOMENTS OF THE ITALIAN LEGAL UNIFICATION:
THE FIRSTS 'PIEDMONTESE' CRIMINAL RULES
AND THE REPLIES OF THE COURT
OF CASSATION OF FLORENCE

Abstract

Lo scritto investiga intorno agli effetti dell'introduzione delle prime norme sabaude nei territori toscani (1859-1864) in ambito penalistico, ivi compreso lo «Statuto fondamentale del Regno», nel 1860, dal lato dei risvolti giudiziari che esse fecero maturare e delle decisioni in merito della Corte di cassazione fiorentina (non più toscana, non ancora del tutto italiana).

Parole Chiave: Unificazione giuridica, Cassazione, Sentenze

The paper investigates the effects of the introduction of the first Savoy regulations in the Tuscan territories (1859-1864), in the criminal law field, including the «Statute Fundamental of the Kingdom», in 1860, on the side of the judicial implications that they led to develop and the decisions in this regard of the Florentine Court of Cassation (no longer Tuscan, not yet entirely Italian).

Keywords: Legal unification, Supreme Court, Sentences

1. *Quali vicende*

La storia di queste pagine è storia di pochi anni, storia di un 'immediatamente dopo' (la partenza del Granduca Leopoldo II dalla Toscana¹, l'istituzione di un Governo Provvisorio, toscano, ma controllato da Torino² e l'introduzione delle prime norme nate in ambito sabaudo) e di un 'immediatamente prima' (il trasferimento della capitale a Firenze e il primo decisivo e completo passo verso l'unificazione del diritto del Regno nel 1865, con l'entrata in vigore di alcuni testi codicistici e la rinuncia momentanea, che poi diverrà decennale, all'unità legislativa in ambito penale sostanziale³). È una storia di quei momenti nei quali la 'storia' va veloce e di essa si ricordano solo i passaggi essenziali, ma dietro di essi, specie in ambito giuridico, si celano que-

¹ Pingui ragguagli bibliografici, anche se per forza di cose non aggiornati, in R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana. Dagli "anni francesi" all'unità*, Utet, Torino 1993, pp. 416-426 e bibliografia. A questi si devono aggiungere almeno S. ROGARI, *Dall'unificazione alla crisi di fine secolo*, in Aa.Vv., *Storia della civiltà toscana*, VI, cur. L. Lotti, L'Ottocento, Le Monnier, Firenze 1999, pp. 346-358; L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pacini editore, Pisa 2015, pp. 73-88, M. MONTORZI, 27 aprile 1859: "non desideri, ma volontà". Il popolo di fronte al Granduca, tra paternalismo assolutistico e stato costituzionale, in ID., *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, ETS, Pisa 2006, pp. XXV-XL e gli scritti presenti nel volume Aa.Vv. *Pisa dal Granducato al Regno d'Italia. Istituzioni, economia e società al tempo di Bettino Ricasoli*, cur. A. BRECCIA, Pacini, Pisa 2009.

² U. ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 399-406; R. MARTUCCI, *L'invenzione dell'Italia unita, 1855-1864*, Sansoni, Firenze 1985, pp. 92-107; F. CAVAZZA, *La questione dell'annessione della Toscana, da Villafranca al plebiscito sulla guida di lettere inedite*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, XXVIII (1941), pp. 61-89; S. CAMERANI, *L'annessione della Toscana*, in *Le annessioni della Romagna e della Toscana*, Arti grafiche F. Cappelli, Rocca San Casciano 1960, pp. 21-36; C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia, 1848-1994*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 93-104.

³ Sul regime che si stabilizzò nel 1865 e si conservò fino all'entrata in vigore del codice Zanardelli: M. DA PASSANO, *La storia esterna del Codice penale toscano (1814-1853)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Direzione degli Archivi di Stato, Roma 1994, II, pp. 564-58; ID., *La formazione del Codice penale toscano*, in Aa.Vv., *Codice penale pel Gran Ducato di Toscana (1853)*, cur. S. Vinciguerra, Cedam, Padova 1995, pp. VII-CXXVI.

stioni di rilievo, che meritano di essere investigate. L'operazione di unificazione, o prima dei Plebisciti di 'annessione' (o al più di 'unione', visto che nei testi sottoposti agli abitanti della Toscana lorenese questo si chiese), passò non solo dalla entrata in vigore dei 'codici', momento certamente a portata, concreta e ideologica al tempo stesso, non indifferente, ma anche (e prima) dalla progressiva estensione delle norme sabaude, o dalla approvazione di provvedimenti da parte dei Governi provvisori o delle Luogotenenze⁴, che non sono stati investigati con attenzione, specie per quanto riguarda la Toscana. Ancora più nell'ombra sono ad oggi le dinamiche giurisprudenziali formatesi intorno a tutto ciò. Di tutte queste vicende le pagine che seguono intendono cogliere l'emersione con particolare riguardo all'attività della Corte di cassazione di Firenze, operante senza soluzione di continuità e, fino al 1865, con i meccanismi con i quali fu creata in un ordinamento che si stava formando e modellando in parte secondo parametri differenti (se non confliggenti) da quelli della tradizione giuridica toscana⁵.

⁴ Sulla Luogotenenza in Toscana: T. MARCHI, *Le luogotenenze generali nell'ordinamento costituzionale amministrativo italiano all'epoca delle annessioni della Toscana, delle province napoletane e siciliana, di Roma e province romane*, Athenaeum, Roma 1920, pp. 86-109. Secondo Carlo Ghisalberti (*Storia costituzionale*, cit., p. 95) e Umberto Allegretti (*Profilo di storia costituzionale*, cit., p. 96) la luogotenenza del principe Eugenio in Toscana (22 marzo 1860-14 febbraio 1861), per usare le parole del secondo, «si caratterizzò per un attento gradualismo e per un modo di procedere estremamente cauto verso l'unificazione amministrativa e legislativa, seguendo in ciò l'esempio del precedente regime provvisorio. Tali cautele, però, non impedirono, anche se con qualche resistenza degli organi preposti al governo locale, di predisporre alcuni strumenti fondamentali in vista dell'unificazione».

⁵ M.P. GERI, 'De la cour séant a Paris' *alla Corte regolatrice. La nascita della Cassazione nel Granducato di Toscana*, Giappichelli, Torino 2023; F. COLAO, *Note per una storia della Cassazione di Firenze (1814-1923)*, in Aa.Vv., *Giustizia e potere tra antico e nuovo regime. Studi in memorie di Armando de Martino*, curr. F. Mastroberti, F. De Rosa, Editoriale scientifica, Napoli 2025, pp. 114-118; G. SCARSELLI, *La Corte di cassazione di Firenze (1838-1923)*, in *Il giusto processo civile*, n. 7 (2012), pp. 623-630.

2. *Gli interventi del Governo provvisorio e l'entrata in vigore delle prime norme piemontesi*

Se c'è una formazione politica provvisoria del 1859 e dei mesi successivi che operò, per usare le parole di Carlo Ghisalberti⁶, «attivamente e anche con estrema energia nel trapasso tra il vecchio ordine» e il nuovo, questa fu il Governo provvisorio toscano insediatosi a Firenze all'indomani della partenza di Leopoldo II. Solo che, tutto sommato, questa energia non fu totalmente impiegata nella demolizione del vecchio ordinamento, ma in buona parte nella conservazione della tradizione giuridica toscana a scapito di quanto si voleva far diventare artificiosamente 'toscano'. Immediatamente insediatosi, il Governo provvisorio approvò una sequela di norme⁷, delle quali alcune relative all'ambito penalistico e di tutela della sicurezza interna in generale. Si tratta di provvedimenti, ad eccezione di quelli riguardanti la pena di morte e la sua rinnovata abolizione in Toscana⁸ e l'esigenza di riforma dei codici penali civile e militare e del Regolamento di procedura per i tribunali militari⁹, poco conosciuti. Confermata in linea generale la normativa vigente¹⁰, si provvide¹¹ all'abolizione del Decreto del 21 marzo 1859 che, intervenuto in ordine alle «pubblicazioni politiche

⁶ GHISALBERTI, *Storia costituzionale*, cit., p. 95.

⁷ Raccolte, poi, negli *Atti del Governo Provvisorio toscano [...] raccolti per ordine cronologico*, Nella stamperia governativa, Firenze 1859 e nei sei volumi di *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 di aprile in poi*, Stamperia sopra le logge del grano, Firenze 1860.

⁸ *Atti del Governo Provvisorio toscano dal 27 aprile all'11 maggio 1859 raccolti per ordine cronologico*, Nella stamperia governativa, Firenze 1859, n. XXVIII (30 aprile) e poi n. LI (4 maggio 1859) per l'adeguamento della scala penale. Ometto qui di ricordare le disposizioni di carattere penale disperse nelle varie norme specifiche, come ad esempio quelle poste a presidio del *Nuovo Regolamento Comunale* (*Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 di aprile in poi*, parte III, Stamperia sopra le logge del grano, Firenze 1860, pp. 309-310).

⁹ *Atti del Governo Provvisorio toscano dal 27 aprile*, cit., n. XXXIII (costituzione di una apposita commissione).

¹⁰ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte I, stamperia sopra le logge del grano, Firenze 1860, p. 11.

¹¹ Ivi, n. XVII. Si tenga conto anche della relativa circolare ministeriale del 18 maggio (Ivi, pp. 124-127).

per via di stampa», aveva inasprito i divieti di pubblicazione di «scritti politici, o aventi mistura politica capaci di eccitare le passioni e di turbare le relazioni pacifiche nelle quali felicemente trovansi la Toscana con tutti gli altri stati». L'intento, considerando anche che il decreto faceva salve tutte le «disposizioni anteriori» del Granducato¹², era chiaro: superare la fase di emergenza che era maturata e consolidare l'ordinamento toscano di fronte alle prospettive dell'Unificazione. Con le stesse motivazioni, il successivo tre maggio¹³ si proclamò un'amnistia generale a beneficio di «tutti coloro che si trova[va]no prevenuti, accusati, condannati per delitti politici¹⁴, o per trasgressioni al Regolamento di Polizia punitiva aventi del pari indole politica»¹⁵, attribuendo con alcune puntualizzazioni¹⁶ alle autorità competenti per le violazioni oggetto di amnistia il potere di valutare l'ammissione al beneficio nel singolo caso¹⁷. Sempre a tutela dell'ordine pubblico, tra gli altri¹⁸, si

¹² S. LANDI, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Il Mulino, Bologna 2011; F. DELLA PERUTA, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, FrancoAngeli, Milano 2011; G. PONZO, *Le origini della libertà di stampa in Italia (1846-1852)*, Giuffrè, Milano 1980; D. M. BRUNI, *Per uno studio della legge sulla censura in Toscana: appunti sulla legge del 6 maggio 1847*, in *Rassegna storica toscana*, n. 46 (2000), pp. 43-60; ID., *'Con regolata indifferenza, con attenzione costante': potere politico e parola stampata nel Granducato di Toscana (1814-1847)*, FrancoAngeli, Milano 2015.

¹³ *Atti del Governo Provvisorio toscano dal 27 aprile*, cit., n. XL.

¹⁴ Con riferimento in particolare al titolo I del libro secondo del Codice penale del 1853, artt. 96-130 (Dei delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato).

¹⁵ Principalmente le trasgressioni delle quali al titolo I del Regolamento di polizia punitiva del 1853, artt. 21-44 (Delle trasgressioni contro l'ordine pubblico).

¹⁶ Agli articoli due e quattro del provvedimento e in una lettera circolare alla magistratura dello stesso giorno: Ivi, n. XLVI.

¹⁷ Provvedimento del 6 settembre 1859 (*Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte II, cit., pp. 220-221) per «solennizzare l'accettazione de' voti della Toscana da parte del Re» e concernente le «trasgressioni di ogni maniera» con l'eccezione di quelle riguardanti il porto e la fabbricazione delle armi, la regalia del tabacco e i «contrabbandi di sale per imprese» (cioè, non solitari).

¹⁸ Ivi, parte I, cit., pp. 128-130 (circolare ai prefetti sulla rigorosa osservanza delle leggi, in specie contro i furti delle campagne del 19 maggio) e attribuzione delle competenze di indirizzo e controllo della gendarmeria al Ministero dell'interno per quanto riguardava la «pubblica sicurezza» (Ivi, pp. 216-217). Sulla nascita del corpo di gendarmeria nel Granducato: D. EDIGATI, *Fra birri, carabinieri e gendarmi: la difficile for-*

deve ricordare il provvedimento destinato a modulare (in genere aumentandole¹⁹) le sanzioni comminate²⁰ dal Regolamento di polizia punitiva promulgato in Toscana nel 1853 per le «trasgressioni di notizie politiche false o alterate», con il quale dichiaratamente s'intendeva stigmatizzare il comportamento, evidentemente piuttosto diffuso o percepito come tale, di coloro che divulgavano «notizie o false o esagerate per accendere le passioni degl'incauti e de' tristi». Norma alla quale seguì pochi giorni dopo la sottoposizione all'autorizzazione amministrativa di qualunque tipo di «pubbliche feste ed esultanze», con annesse sanzioni per la violazione del vincolo di domandare l'autorizzazione²¹. Misure ovviamente volte a contenere ogni possibile occasione di disordini, che andarono a braccetto anche col tentativo di ristabilire il normale corso della giustizia, ripristinando le giurisdizioni ordinarie in città dei territori toscani piuttosto 'animate' come Livorno²². Dei provvedimenti di quei giorni, appare importante anche la soppressione della Soprintendenza generale degli stabilimenti penitenziari con attribuzione delle sue funzioni al Ministero di Grazia e Giustizia e una serie di provvedimenti conseguenti²³, così come alcuni ac-

mazione di un corpo di polizia moderna nel Granducato preunitario, in Aa.Vv., *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, cur. L. Antonielli, S. Levati, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 43-105.

¹⁹ A parziale modifica degli articoli 24 e 25 del Regolamento di polizia punitiva, tesi a sanzionare «chiunque spargerà notizie politiche o d'altro genere false o alterate, le quali cagionino un disturbo nella pubblica quiete», con aggravamento della pena nel caso in cui «questa trasgressione sarà commessa in un luogo ove si trovino riunite più persone, od abbia dato occasione ad un concorso di gente» e con sanzioni da applicarsi a seguito di un valutazione «in via sommaria dai Delegati di Governo».

²⁰ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte I, cit., pp. 269-270 (3 luglio 1859).

²¹ Riferito (Ivi, pp. 271-272) a chi «farà o ordinerà feste sacre e profane, riunioni di pubblica esultanza, e il suono di campane o di strumenti musicali in pubblici luoghi», sanzionato in via sommaria dal Delegato di Governo e «senza pregiudizio dell'azione penale pe' reati che potessero esser congiunti a queste trasgressioni».

²² Ivi, parte IV, pp. 332-333: abolizione della normativa eccezionale approvata dopo i moti livornesi di fine giugno 1857 riguardante la città «il contiguo porto e circostante territorio» con riattribuzione della competenza per delitti e trasgressioni ai tribunali ordinari.

²³ Ivi, parte I, pp. 193-194 (commissione sul fabbricato aggiunto al Penitenziario delle Murate); ivi, parte prima, pp. 263-264, 23 settembre 1859 (costituzione della

corgimenti riguardanti le frange emarginabili, emarginate, emarginatesi²⁴ e l'insistenza nel sanzionare e perseguire chi «trami o macchini contro l'ordine di cose stabilito dall'Assemblea toscana»²⁵. Le norme che appaiono più rilevanti, però, sono quelle che intervennero sul Codice penale toscano, alcune vincolate dai provvedimenti già presi dal governo provvisorio e tese in qualche modo a ratificarli²⁶, altre indirizzate ad intervenire su istituti base quali la «custodia legale»²⁷ e la recidiva²⁸ o su nodi non secondari come quello delle spese di giustizia²⁹.

Commissione sopra gli effetti prodotti in Toscana dal sistema penitenziario, deputata «a studiare il sistema predetto sotto ogni punto di vista, cioè nell'aspetto morale, politico ed igienico, per poi pronunziare con tutta indipendenza un autorevole parere». Sull'amministrazione penitenziaria in Toscana considerazioni e bibliografia in M. P. GERI, *Medici, ministri, giuristi: esecuzione della pena e salute del recluso nel Granducato di Toscana*, in *Carcere e fragilità. Storia, diritto, esperienze. Atti del seminario di Benevento, 15/16 luglio 2025* (in corso di pubblicazione).

²⁴ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte I, cit., pp. 291-292 (in merito alla «mendicizia viziosa» si richiama «in vigore» il «Regolamento sulla mendicizia» pubblicato nel dicembre 1815 (*Notificazione che proibisce il questuare nella città di Firenze e nel circondario della medesima*, in *Leggi del Gran Ducato della Toscana pubblicate dal dì 3 gennaio 1815 per ordine di tempi*, Nella stamperia granducale, Firenze 1815), apportandovi alcune modifiche.

²⁵ Ivi, parte IV, pp. 123-124 (19 gennaio 1860, si stabilisce per i rei pubblici ufficiali, in aggiunta alle sanzioni comminate dal Codice penale, la conseguenza accessoria dell'impossibilità di conseguire onorificenze e pensioni (e se già conseguite la decadenza dalle o delle stesse) e la decadenza dall'impiego).

²⁶ Ivi, pp. 45-48, 10 gennaio 1860 (riforma del Codice penale toscano, con abrogazione degli artt. 13, 14, e 19, §2 e sostituzione con nuovi articoli che delineano una differente scala penale e disciplinano con esattezza le modalità di esecuzione dell'«ergastolo» (sostituito alla pena di morte) e della «casa di forza» da 21 a 25 anni (sostituita all'ergastolo). Il provvedimento è trascritto anche in appendice a *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., pp. CXC-CXCII.

²⁷ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte II, pp. 218-219, 5 settembre 1859 (determinazione del tempo della «custodia legale degli imputati», delle sue possibilità di prolungamento secondo l'art. 70 del Codice penale toscano e della possibilità di detrarre tale periodo dal tempo della pena retribuitivamente determinata» secondo l'art. 69 del codice (modifiche da applicarsi anche «alle procedure pendenti»). Il provvedimento è trascritto anche in appendice a *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., p. CLXXXIX.

²⁸ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte II, pp. 267-268, 26 settembre: «Considerando che [...] sia necessario prescrivere

Oltre a questi provvedimenti, considerando che la Toscana si era data un Codice penale militare nel 1856³⁰, Il Governo provvisorio nel dicembre 1859 costituì una commissione per «accordare il Codice penale militare sardo col Codice penale comune toscano», senza, chiariva l'art. 1 della norma, «alterarne la economia generale, e senza variarlo sostanzialmente in ciò che concerne i delitti propri dei militari»³¹. Il frutto di questo lavoro fu, a partire dal 4 febbraio 1860, l'adozione del Codice penale militare sardo, con un numero non indifferente di modifiche³², dopo quella già disposta il 9 settembre dell'anno prima relativa alla pena della «compagnia di gastigo»³³ contemplata negli articoli

la norma della retta applicazione della pena pei recidivi, ai quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale fu computata come pena o interamente o parzialmente», si stabilisce che saranno «ritenuti come recidivi, e così passibili delle punizioni minacciate dall'articolo 85 del Codice penale anche coloro per i quali la carcere di custodia prolungata oltre il termine legale ha tenuto luogo di pena in tutto o in parte, qualora successivamente e dentro il termine stabilito al precedente articolo 83 tornino a tentare, o a consumare, sia come ausiliatori, sia come autori, un altro delitto doloso della medesima specie di quello che commisero precedentemente». Provvedimento consultabile anche in *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., p. CXC.

²⁹ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte VI, pp. 309-317.

³⁰ Sulla codificazione penale militare e sulla giustizia militare, si tenga conto almeno di C. LATINI, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze 2010; C. LATINI, 'Una società armata'. *La giustizia penale militare e le libertà nei secoli XIX-XX*, in Aa.Vv., *Giustizia penale e politica tra Otto e Novecento. Modelli e esperienze tra integrazione e conflitto*, cur. F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Giuffrè, Milano 2018, pp. 29-61 e, anche se relativi alle Due Sicilie e ai domini del Papa, comunque utili: G. PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Bonanno, Acireale-Roma 2015; G. PALMIERI, *La codificazione penale militare nello Stato Pontificio Dagli Articoli militari (1793) al Progetto Kanzler (1866)*, Associazione Historia et ius, Roma 2025.

³¹ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 di aprile in poi*, parte III, cit., pp. 106-107.

³² Ivi, parte V, pp. 7-30 (modifiche) e 31-193 (testo modificato completo).

³³ Ivi, parte II, pp. 222-223, 9 settembre: «Considerando esser conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di Gastigo [...] debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espianare nello Stabilimento Carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso», si

14 e da 31 a 33 del Codice penale militare toscano e disciplinata nelle sue modalità esecutive da un decreto emanato nella stessa data del Codice e di solito circolante assieme ad esso³⁴.

Tra le norme sarde che debbono essere chiamate in causa perché interessarono in particolare il sindacato di legittimità in forme, potremmo dire, quasi costituzionali, spicca la proclamazione dello Statuto fondamentale. In generale, i governi provvisori, comunque denominati, «estesero di norma nelle rispettive zone di competenza lo Statuto albertino, rendendolo applicabile nei limiti delle possibilità emergenti dalla situazione rivoluzionaria in atto»³⁵. In Toscana, lo Statuto fu proclamato ufficialmente il 20 gennaio 1860³⁶, ma la formula adottata³⁷ necessitò di chiarimenti per la presenza di una esplicita riserva. Lo statuto era proclamato «per esser posto in atto con successivo decreto e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefici di libere istituzioni». Riserva non chiarissima che il successivo 24 gennaio indusse le autorità insediate in Toscana e indicare pubblicamente cosa si era inteso dire³⁸. Nel comunicato si chiariva che con la riserva apposta non si era voluto né «dettare condizioni», né intaccare «la giurisdizione suprema del parlamento nazionale, bensì salvare qualunque tipo di sua responsabilità in faccia al paese», evitando «il dubbio che il giorno in cui lo Statuto sardo»

stabilisce una sua abbreviazione della metà fino a che essa verrà scontata alle Murate e la possibilità di un'ulteriore limitazione nei casi e con i modi previsti all' art. 10 del Decreto del 9 marzo 1856, nel caso di una sua avvenuta espiazione per due terzi della durata.

³⁴ C'è, comunque, nella versione ufficiale del *Codice penale militare pel Granducato di Toscana*, Nella stamperia granducale, Firenze 1856.

³⁵ ALLEGRETTI, *Profilo di storia costituzionale italiana*, cit., p. 95.

³⁶ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte VI, pp. 127-143. Sul punto E. MONGIANO, *Il 'voto della Nazione'. I plebisciti nella formazione del Regno d'Italia (1848-1860)*, Giappichelli, Torino 2003, pp. 203-204.

³⁷ A. G. MANCA, *La pubblicazione dello Statuto nelle province in via di annessione (1859-1861)*, in Aa.Vv., *Ai confini dell'Unità d'Italia: territorio, amministrazione, opinione pubblica*, cur. L. Blanco, Fondazione museo storico del Trentino, Trento 2015, pp. 107-112 e 127-134.

³⁸ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 di aprile in poi*, parte VI, cit., p. 267.

sarebbe entrato in vigore avrebbero potuto dirsi «virtualmente abolite le leggi organiche sanzionate dallo statuto fondamentale toscano concernenti la libertà di commercio e d'industria, la materia delle mani morte, e altre disposizioni legislative, mercè le quali vennero applicate da gran tempo fra noi i grandi principi di civiltà che pure sono quelli dell'avvenire». Tutte questioni da valutare relativamente alle singole norme estese alla Toscana o da portare all'attenzione del Parlamento nazionale:

quando analoghe disposizioni si trovino scritte nelle leggi generali del Regno la riserva [cadrà] di per sé stessa, quando non vi si trovino spetterà allora al parlamento nazionale il decidere se tali preservate disposizioni debbano cessare del tutto anche fra noi, o essere invece estese e generalizzate a beneficio comune.

Ma la norma piemontese che diede più adito a questioni giudiziarie, considerata e interpretata anche sulla scorta dello Statuto albertino che la legittimava, fu quella sulla stampa del marzo 1848³⁹. Essa fu introdotta in Toscana il 30 giugno 1860 con una serie di disposizioni⁴⁰

³⁹ Sull'editto del 1848 e sulle norme sarde successive ad esso legate: F. COLAO, *'La libertà moderata dalla legge': i reati di stampa tra l'editto del 1848 e il codice Zanardelli*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 21 (1991), pp. 76-78.

⁴⁰ Tra queste, oltre quelle volte ad indicare i titolari degli adempimenti di «presentazione» e «consegna» (art. 2), l'art. 3 stabiliva una pena per le «provocazioni a delinquere» previste nell'art. 13 della legge parametrata alla pena prevista nel Codice penale toscano per il reato oggetto di provocazione (art. 3) e per altri reati (art. 16). Il successivo articolo 5 sostituiva alle «pene di polizia» previste nel Regno di Sardegna quelle del Regolamento di polizia punitiva toscano e indicava l'art. 22 (articolo del libro I dedicato alla «multa») del Codice penale toscano come parametro per sciogliere tutte le altre questioni di coordinamento. La norma istituiva, poi, presso le Corti di appello, le Corti d'assise anche in Toscana per il giudizio nei reati di stampa e regolava la loro costituzione, anche a riguardo delle autorità amministrative che ne avrebbero avuto cura (artt. 6-10). Stabiliva, infine, all'art. 11 che il rito doveva seguire gli «ordinamenti di procedura vigenti in Toscana, facendo salve per il procedimento in Corte di assise le disposizioni dell'art. 63 della norma sulla stampa («giudizi per reati di stampa di competenza del Magistrato di appello») e abrogando, in Toscana, gli articoli 73 (rapporti tra «voti» dei giudici del fatto e dei giudici del diritto in caso di deliberazione a maggioranza dei primi) e 76 (norme per il giudizio d'appello e di cassazione), in vista della

volte a realizzare la sua immediata operatività e tra queste quelle volte alla sostituzione del richiamo che essa conteneva agli articoli del codice sardo con omologhi articoli del codice toscano⁴¹.

3. *La Cassazione toscana nel 1859 e negli anni successivi*

Istituita, dopo un lungo percorso di riflessioni, come giurisdizione nel 1838 e trasformata in organo autonomo nel 1841, nel 1859 la Corte fiorentina si presentava composta da sei consiglieri, nominati dal Granduca su proposta ministeriale, giudicando, però, con una efficacia del tutto diversa da quella dei modelli francesi che erano stati introdotti nei domini sabaudi: le sue decisioni erano immediatamente vincolanti sul punto di diritto per il giudice di rinvio⁴². Dieci anni dopo la sua emersione come organo giudiziario autonomo era stata oggetto di un intervento di limatura riguardante il personale, che il Governo provvisorio in vista dell'apertura dell'anno giudiziario decise di revocare. Con un provvedimento del 17 maggio 1859 fu, infatti, nuovamente

possibilità di ricorrere solo in cassazione fissata dall'art. 14, salva la parte relativa alla decisione dei giurati «mai soggetta a ricorso». Il testo è consultabile in *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., pp. CXCII-CXCV.

⁴¹ L'art. 4 scioglieva la questione, ma con problemi interpretativi che saltano immediatamente all'occhio, con un esteso elenco di articoli sostituiti. Tra i molti, il richiamo all'art. 371 del Codice penale sardo fatto dall'art. 27 della legge sulla stampa, sostituito con il rimando all'articolo 367 del Codice del 1853 rende bene l'idea dei problemi che potevano sorgere. Il suo tenore, infatti, era il seguente: «chiunque in un atto pubblico o autentico, o per via di scritti a mano stampati, o di altri mezzi rappresentativi del pensiero (manoscritti, figure, immagini, incisioni, emblemi specificava il Codice sardo), affissi, diffusi, esposti (senza prevedere la vendita, contemplata, invece, dal Codice sardo), od in altra guisa portati a notizia comune («sparsi o distribuiti» si legge nel Codice sardo), dolosamente attribuisce ad una persona fatti della natura di quelli indicati nell'articolo precedente («qualche fatto, determinato, criminoso, o immorale, sufficiente a esporlo al disprezzo ed all'odio pubblico», recita l'art. 366, ma non indica il richiamo all'onore e alla reputazione fatto del Codice Sardo) è punito come colpevole di libello famoso, con la carcere da due mesi a due anni» (in luogo della «carcere» da sei mesi a un anno e la multa da lire duecento a duemila comminati dal codice sardo).

⁴² Ivi, pp. 1-156.

istituita ufficialmente la figura del Vicepresidente della Corte⁴³ e fu aumentato il numero dei consiglieri da sei a otto, aggiungendo un membro all'organico e convertendo in posto strutturato l'ormai normale pratica di individuare un consigliere aggregato alla Corte tra i membri delle due Corti esercenti la giurisdizione di appello in Toscana (Corte Regia di Firenze e, dopo il 1848, Corte Regia di Lucca). Per il Vicepresidente la scelta non fu solo di facciata, ma utile e necessaria per via del fatto che l'aumento di organico era finalizzato a consentire la formazione nel lavoro quotidiano di «due camere separate, una per gli affari civili, l'altra per quelli criminali», una delle due, ovviamente, retta dal Vicepresidente⁴⁴. Alla vicepresidenza fu chiamato Giuseppe Puccioni, navigatissimo magistrato (aveva avviato la carriera in epoca francese), vicepresidente onorario, sedente in Cassazione dal 1842 e docente di cose criminali nel liceo fiorentino dal 1832⁴⁵. L'aumento dell'organico determinò anche una serie piuttosto consistente di avvicendamenti e di arrivi nell'organico della Corte⁴⁶. Il lavoro del nuovo anno giudiziario fu stimolato da una circolare del Ministro della Giustizia Enrico Poggi⁴⁷, che tra le altre cose metteva in luce l'importanza per tutti i magistrati, nel contesto politico e giuridico che stava maturando, del contenuto da dare al loro discorso abitualmente da pronun-

⁴³ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte I, cit., pp. 111-112, 17 maggio).

⁴⁴ Ivi, pp. 157-158 (relazione del Ministro di giustizia e grazia al Commissario straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra d'indipendenza sul riordinamento della Corte Suprema di Cassazione).

⁴⁵ Su Puccioni, da ultimo, M.P. GERI, *Tra codice e «osservanze giudiziali»: Giuseppe Puccioni al crepuscolo del diritto penale del Granducato (1838-1860)*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, n. 19 (2021), paper 11, ppp. 1-74; ID., *Risorse naturali e diritto penale dell'Italia Liberale: prime note tra silenzi e mormorii*, in Aa.Vv., *L'ambiente tra diritto e economia*, curr. P. Malanima, D.A.L. Quagliarotti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2023, pp. 112-114.

⁴⁶ Per effetto anche di collocamenti a riposo e promozioni dalle due Corti regie d'appello. L'organico e gli avvicendamenti sono documentati in GERI, *Dalla 'Cour séant à Paris' alla 'Corte regolatrice'*, cit., pp. 311-314.

⁴⁷ Su Poggi, punto competente di partenza, è S. SOLIMANO, s.v. «Poggi Enrico», in DBGI, II, Il Mulino, Bologna 2013, p. 1607.

ciarsi all'apertura dell'anno giudiziario⁴⁸. È noto che alla Cassazione spettò nel 1861 il compito di verifica dei voti manifestati dai toscani a riguardo del plebiscito e la conseguente e successiva proclamazione dei risultati elettorali⁴⁹, ma quel che interessa in questa sede è la sua attività ordinaria⁵⁰, che gli pose sulla scrivania questioni di non poco conto determinate dalla proclamazione dello Statuto albertino e dall'entrata in vigore di molte delle norme delle quali si è parlato nelle pagine precedenti, tutte, ovviamente, derivanti da motivi di ricorso sollevati dalle parti, che, però, necessitarono in molti casi valutazioni di rango e carattere costituzionale.

4. *Vicende giurisprudenziali dell'unificazione prima dell'Unificazione*

Politicamente è ben nota tra i toscani che si trovarono ad operare dopo il 27 aprile 1859 una certa ritrosia verso le soluzioni e le proposte in campo giuridico provenienti da Torino. Si sa della particolare formula del plebiscito, si sa della strenua difesa abolizionista, abbiamo messo nuovamente in luce le riserve contenute nella norma di proclamazione dello Statuto albertino nel gennaio 1860. Nel concreto fluire anche le norme provenienti dal Piemonte, una volta inserite nell'ordinamento, diedero adito a profili di conflitto, o a opportunità di allegazione ed eccezione che riguardarono proprio il loro contem-

⁴⁸ *Atti e documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 aprile in poi*, parte I, cit., pp. 344-346. Nella circolare, tra l'altro si diceva che i benefici «che un regno costituzionale grande e forte sarà per arrecare anco alle Leggi ed alla Giurisprudenza, che andranno a grado a grado unificandosi, non possono sfuggire all'acume e alla dottrina di sapienti Magistrati; onde è da credere che non trascureranno di farne parola nei loro discorsi. [...] S'armino dunque i Magistrati di un nobile sdegno per attutire i perversi che cospirano nelle tenebre, e per fare intendere solennemente al paese che essi riconoscendosi i difensori civili della patria, vegliano alla custodia delle cose più care di quella e partecipano con animo schietto, leale ed intrepido alle speranze, ai pericoli, ed ai travagli comuni».

⁴⁹ MONGIANO, *Il 'voto della Nazione'*, cit., pp. 198-201, 215-231 e 322.

⁵⁰ La quale, al di là della disponibilità di quasi tutte le carte della Corte, è documentata quanto alle sentenze dalla rivista che può essere indicata come una sorte di organo ufficioso dei tribunali toscani, gli *Annali di giurisprudenza*: GERI, *Dalla «Cour séant à Paris»*, cit., pp. 172-180.

peramento con le norme toscane ancora in vigore, o ritenute tali. Insomma, si sa che il Codice penale del 1853 restò in vigore anche dopo quella che è indicata come la data dell'unificazione legislativa, il 1865, ma il confronto tra certe norme piemontesi, lo Statuto e quel codice iniziò un lustro prima⁵¹.

Un primo profilo problematico riguardò la possibilità di eccepire la 'implicita' abrogazione di alcune norme del Codice penale per il semplice effetto della proclamazione dello Statuto. Pesava, ovviamente, l'articolo 81 dello Statuto albertino, che espressamente considerava abrogata ogni legge che fosse in conflitto col testo statutario.

Prima norma ad essere interessata da questo tipo di valutazioni fu l'art. 109 del Codice penale⁵², che puniva le «offese alla riverenza» del regnante in forma di «libello famoso», «diffamazione» e in caso di «ingiuria». La Corte non ebbe esitazioni a sostenere che nessun effetto automatico poteva dirsi provocato dalla pubblicazione dello Statuto e nemmeno dalla «avvenuta annessione» dei territori toscani⁵³. Il caso affrontato dalla Corte era relativo ad una «ingiuria», che la Cassazione teneva agevolmente distinta da quelle rientranti nei «delitti contro il buon nome altrui» del libro secondo, titolo settimo del Codice penale toscano (artt. 368-370), perché il reato contestato si qualificava sulla base della semplice ma incontestabile classificazione indicata dal Codice come «attentat[o] alla sicurezza dello stato»⁵⁴. Anche in un'altra controversia la Corte si pronunciò a riguardo dell'art. 109. L'ingiuria da quest'ultimo contemplata era una ingiuria ad una 'dignità altrui'

⁵¹ Sulla magistratura napoletana e lo statuto albertino, MARTUCCI, *L'invenzione dell'Italia unita*, cit., pp. 315-322.

⁵² «Chiunque fa offesa alla riverenza, dovuta al Granduca, è punito con la carcere a) da due a sei anni, nel caso di libello famoso, b) da diciotto mesi a cinque anni, nel caso di diffamazione e c) da uno a quattro anni, nel caso di ingiuria».

⁵³ I decreti di "annessione" del 22 marzo 1860 e 15 aprile dello stesso anno sono stati ripubblicati da P. CASANA, *Gli 'strumenti' del Risorgimento nazionale. Accordi, trattati, plebisciti, personaggi*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 93, 96.

⁵⁴ *Annali di giurisprudenza. Raccolta di decisioni della Corte Suprema di Cassazione, della Corte Regia e dei Tribunali di prima istanza*, n. 3 (1862), parte I, pp. 78-80. Qualche perplessità sulla corretta collocazione dell'articolo in questione è manifestata, per la verità, da G. PUCCIONI, *Il Codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti, del diritto e della giurisprudenza*, vol. III, Tipografia Cino, Pistoia 1856, p. 87.

ben specifica⁵⁵, quella «di Capo dello Stato», in vigore e applicabile anche se il dettato originale parlava di 'Granduca' «finché prosegue l'impero» del Codice toscano «alle ingiurie proferite contro la persona che al Granduca è succeduto». La sentenza si reggeva sulla constatazione che la norma era focalizzata su un soggetto «Capo di Stato» e dunque la sua vigenza e i suoi effetti non incontravano «ostacolo nella natura del governo», fosse esso assoluto (come quello granducale), o «monarchico costituzionale» (come quello dello Statuto del 1848 nella sua sostanza 'vivente' nel 1861). Per di più, l'articolo in questione non aveva «incontrato deroga né espressa, né tacita o implicita nelle leggi sarde pubblicate in Toscana (si era nel 1861) e [doveva] ritenersi nel suo pieno vigore, mercé l'ordinata provvisoria conservazione della legislazione penale esistente». Una sua modifica sarebbe poteva avvenire solo con la completa pubblicazione in Toscana del codice sardo, ma, aggiungeva la Cassazione, quest'ultimo al momento non era «legge pubblicata in Toscana e, non avendo qui forza e vigore», non poteva nemmeno «essere posto in confronto con altra legge vigente per disapplicarne le disposizioni». Affermazione di non poco conto, certamente comprensibile, ma non certo capace di facilitare l'integrazione tra i due ordinamenti. Seconda norma sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione fu l'art. 127. In particolare, meritano di esser segnalate due sentenze, una del maggio e l'altra del settembre 1862, le quali mostrano un atteggiamento della Corte in parte diverso nel tempo, o, volendo assumere come rilevante questo dato, in parte diverso in ragione del Consigliere relatore; per la prima sentenza, Gaetano Rodriguez, giudice toscanissimo⁵⁶, per la seconda, Luigi Borsari, appena giunto in Cassazione dopo la laurea a Bologna, varie esperienze professionali e di docenza a Ferrara e l'incarico di Consigliere della

⁵⁵ *Annali di giurisprudenza*, cit., n. 2 (1861), parte I, pp. 505-510.

⁵⁶ Nato nel 1796, aveva conseguito il baccellierato in diritto nel 1813 (D. BARSANTI, *Lauree dell'Università di Pisa, 1737-1861*, Università di Pisa, Pisa, 1995, 1*, n. 5159, p. 274) e la licenza in *utroque iure* nel 1817 (ivi, 1*, n. 5334, p. 283) e, dopo, un non breve periodo di esercizio dell'avvocatura, era entrato nei ranghi della magistratura nel 1832 e giunto in Cassazione nel 1856, per esser nominato, poi, nel 1859 Presidente della Corte Regia (d'appello) e tornare in Cassazione nel 1861 ed esserne nominato Vicepresidente alla morte di Giuseppe Puccioni (Archivio di Stato di Firenze, *Corte di Cassazione*, 542, ins. 29).

Corte di appello di Bologna nel 1859⁵⁷. La sentenza del maggio 1862 esclude categoricamente ogni effetto automatico di abrogazione sull'articolo 127. Secondo la Corte non c'erano ragioni per ritenere che questo articolo dovesse esser ritenuto «implicitamente abrogato» dalla «pubblicazione avvenuta» *in primis* dello Statuto e, in secondo luogo, della «legge sarda relativa alla stampa» e ai delitti che potevano commettersi con la medesima». L'impossibilità di chiamare in campo gli effetti dell'art. 81 dello Statuto era sostenuta rilevando che il testo albertino del 1848 conteneva, sì, la proclamazione di un ben preciso diritto, il quale, però, non aveva la consistenza «in massima generale» della «totale libertà di manifestazione del pensiero», perché non autorizzava, costituendo il diritto, «indistintamente e sotto qualsivoglia forma la censura ed il biasimo degli atti del governo». Secondo la Cassazione una visione amplissima della libertà di manifestazione del pensiero avrebbe potuto trovare legittimazione nell'art. 67 dello Statuto, che rendeva genericamente responsabili i ministri, dunque sindacabili dall'opinione pubblica e, perciò, contestabili. Una situazione del genere era alitata senza dibatterne possibilità e contenuti e un'occhiata ai commenti allo Statuto di quegli anni e, anche, dei decenni successivi non restituisce granché: si delinea una responsabilità politica, ma essa è vista in genere nell'ottica dei rapporti maturati con le due assemblee parlamentari⁵⁸. Oltre a ciò, si insisteva, secondo l'art. 28 dello Statuto, come è noto, la «stampa [era] libera», ma dentro i limiti stabiliti dalla legge («una legge ne reprime gli abusi»). Dunque, per citare le parole di uno dei vari commentari al testo del 1848, la «libertà non [era] li-

⁵⁷ Su di lui (1804-1887): G. CAZZETTA, s.v. «Borsari Luigi», in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Il Mulino, Bologna 2013, I, pp. 308-309; *Avvocati che fecero l'Italia* cur. S. BORSACCHI, G. S. PENE VIDARI, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 423-430; A. SPINOSA, *Luigi Borsari*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma 2012, pp. 389-392.

⁵⁸ Es. F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, vol. II, Unione tipografica editrice, Torino 1909, pp. 383-385, A. VISMARA, *Statuto fondamentale commentato e spiegato al popolo italiano*, Manini, Milano 1875 (unico con una opinione parzialmente diversa, almeno in relazione al «giornalismo decoroso e spassionato», pp. 57-58); L. FIORENTINI, *Lo Statuto spiegato al popolo. Estratto dall'opera guida alla politica pel popolo italiano*, Presso l'agenzia giornalistica Contrada de' due muri, Torino 1860, pp. 50-52.

cenza»⁵⁹. Sulla base delle premesse sin qui evidenziate, la questione, che riguardava un sacerdote al quale si sindacava di essere uscito fuori dai «limiti assegnati al suo ministero» e in generale dal compito di difendere anche gli interessi della Chiesa cattolica, eccitando «il popolo all'odio e al disprezzo del governo»⁶⁰, si concludeva con il rigetto del ricorso volto a sostenere l'abrogazione dell'art. 127.

Alcuni mesi dopo⁶¹, però, la Corte mostrò un mutamento non indifferente di posizione, aprendo ad un effetto abrogatorio parziale dell'articolo 127 provocato dall'introduzione in Toscana delle norme sarde del 1848. Secondo la Corte di primo grado, con un libello a stampa si era realizzato un comportamento sanzionato dall'articolo in questione compiendo «manifestazioni sediziose nel senso inteso» da quest'ultimo, il quale sanzionava coloro che per «mezzo di allocuzioni, grida, o minacce, pronunziate in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o di scritture a mano, o stampate»⁶², o di rappresentazioni figurative, diffuse, esposte, affisse, o in altro modo portare a notizia comune,

⁵⁹ RACIOPPI, BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, cit., p.136.

⁶⁰ Respingendo uno dei motivi di ricorso, la Cassazione negò l'essersi formata una prassi giudiziaria (su questo punto, con riferimento alla Cassazione, M. P. GERI, *Tra codice e «osservanze giudiziali»*, cit., pp.73-75), rilevando che l'esclusione «della delittuosità» oggetto di decisioni in casi precedenti era stata fatta in situazioni in cui le parole pronunciate «non avevano intuitivamente l'attitudine a costituire delitto» (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 3 (1862), parte I, col. 359). Ma è un altro argomento che non suona del tutto intonato. Secondo la Cassazione considerare abrogato l'articolo del Codice perché lo Statuto impostava un ordinamento dove vi era la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero avrebbe realizzato una situazione nella quale per gli specifici abusi commessi nell'ambito della libertà di stampa non vi erano conseguenze («non si avrebbe d'altronde misura proporzionata di repressione»: Ivi, pp. 357-360). In realtà, conseguenze ce ne sarebbero comunque state, visto che da alcuni mesi erano stati introdotti in Toscana gli articoli 268-270 del Codice penale sardo dei quali abbiamo già parlato. Tutto ciò anche se in un altro procedimento sul tema si era sancito (Ivi, n. 2 (1861), parte I, pp. 690-698) che le ingiurie alla sacra persona del Re e l'eccitamento all'odio e al disprezzo degli atti del governo di cui si fossero resi «colpevoli i ministri della religione di stato nei discorsi pronunziati al popolo» se rientravano nell'art. 109 e 126 e 127 del Codice penale restavano però estranei dall'art. 269 del Codice sardo, che contemplava i discorsi che attaccavano «le leggi e le istituzioni vere e proprie dello Stato» e la cui cognizione spettava alla Corte di assise.

⁶¹ Ivi, n. 3 (1862), pp. 710-714.

⁶² Il corsivo è del sottoscritto.

o di pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera» (fin qui le modalità commissive fissate dal precedente articolo 126 richiamato) avevano «cercato di screditare il governo, o di eccitare odio, o disprezzo contro il medesimo, o contro le leggi dello Stato»⁶³. I motivi di ricorso inducevano a valutare se l'articolo per il quale si era proceduto, dal quale la sentenza di primo grado aveva dedotto «la nozione del reato, e la conseguente penalità», fosse stato «tutt'ora in vita per quanto concerne i reati commessi per mezzo della stampa». La valutazione della Cassazione mosse dall'assunto che l'obiettivo della norma sarda sulla stampa era stato quello di «attuare una delle grandi guarentigie costituzionali, già proclamata dallo Statuto» e che la norma non fu che

lo sviluppo di principi contenuti nel gius pubblico proprio di un libero stato, che per loro natura non solo consentono, ma favoriscono le politiche discussioni, l'esame e il sindacato degli atti di governo.

Di seguito a questo assunto la Corte evidenziò la chiara sintonia tra il nuovo Codice penale sardo del 1859 e la normativa sulla stampa; dato che si erano «richiamati a far parte della legge penale comune i reati qualificati dall'eccesso della stampa» contemplati nella norma del marzo 1848, a volte comminando per questi ultimi una «diversa sanzione penale» a fronte della conservazione o specificazione, attualizzazione del «titoli di reato»⁶⁴. Il dettato del Codice, formalmente non ancora esteso alle regioni toscane, ma contenente cardini del sistema di garanzie venne, dunque, usato dalla Cassazione per argomentare rilevando che «in nessuna parte di quel codice» era possibile individuare come «opera delittuosa, la critica e censura degli atti e fatti del governo per mezzo della stampa». Considerando, di conseguenza, che alla norma sulla stampa era capitato di «sovrapporsi a legislazioni penali vigenti [...] informate a ben diversi principi» tipici degli «stati assoluti», non era pensabile che essa non producesse «un fondamentale cambiamento

⁶³ Con una sanzione individuata nella «carcere» e fissata entro una forbice da sei mesi a tre anni.

⁶⁴ Facendo l'esempio dell'art. 171 del codice che in luogo del «rispetto dovuto alle leggi» dell'art. 24 della legge sulla stampa, fa riferimento alle «istituzioni costituzionali» (ivi, p. 712)

di idee» nei casi in cui la sua normativa risultasse incompatibile «coi nuovi ordini di un stato costituzionale». Per questo poteva essere sostenuto che l'art. 127 del Codice penale toscano era stato abrogato nella parte in cui considerava «il mezzo stampa diretto ad offendere le leggi dello Stato, mentre lo stesso scopo di offesa» era previsto nella norma sulla stampa del Regno di Sardegna del 1848 governata da principi differenti. Stesse conseguenze erano configurabili, poi, per la parte in cui la norma del Codice penale toscano contemplava la stampa non illecita in sé, ma «come strumento a screditare il Governo, o ad eccitare odio e disprezzo contro il medesimo», sezione giudicata rispondente allo 'spirito' dei tempi in cui fu approvato, ma che nel 1862 non aveva «più ragione di esistenza in un reggimento costituzionale in cui è libera la discussione degli atti e fatti del governo», che non poteva essere qualificata come «manifestazione sediziosa», essendo invece diritto dei cittadini di libero stato ove non si trascenda il limite segnato dalla legge fondamentale». Tutte le altre parti dell'articolo, invece, quelle cioè relative a reati commessi «con altro mezzo che con quello della stampa», erano da considerarsi ancora in vigore. E questo, precisava in conclusione la Cassazione, non implicava un «assurdo giuridico», perché l'abrogazione di una legge non poteva dirsi estesa «oltre quello che è testualmente e logicamente necessario in relazione alla legge nuova»⁶⁵. Una posizione, dunque, completamente differente da quella assunta pochi mesi prima. Cosa, forse, non sorprendente, ma piuttosto rilevante nel contesto nella quale maturò.

L'introduzione della normativa sarda sulla stampa provocò ulteriori occasioni di riflessione. La Cassazione ebbe modo di intervenire sulla vigenza della normativa sulla «censura preventiva» in piedi in Toscana e disciplinata da norme del 1743 e 1814⁶⁶. Ma se in questo caso non si poté non convenire sul fatto che modificato il sistema di controllo degli abusi, da preventivo e repressivo, le norme relative a quel sistema, ma solo quelle non riguardanti specifici corredi sanzionatori, dovevano dirsi parzialmente abrogate⁶⁷, in altri casi, invece, la Corte

⁶⁵ Ivi, pp. 710-714.

⁶⁶ Si vedano i riferimenti alla nt. 12.

⁶⁷ *Annali di giurisprudenza*, cit., n. 5 (1864), pp. 363-367. In un altro caso, la Cassazione sentenziò in ordine al problema della normativa sarda in materia di protezione

sostenne agevolmente il mantenimento del vigore di certe disposizioni normative. Con riferimento all'apologia di reato⁶⁸ (art. 24 della normativa sarda), la Cassazione sancì come insostenibile la «massima generale» che le «dimostrazioni di piazza, comunque deplorevoli e da biasiarsi, [fossero] in alcuni casi inevitabili, e segnatamente quando il governo non vuole o non può sanare una qualche piaga». In nessun governo «bene ordinato», presa di posizione politica e non giuridica della Corte, era pensabile che «l'azione minacciosa del popolo riunito nelle strade o nelle piazze [poteva] sostituirsi all'azione della legge ed a quella governativa». In ordine alla qualificazione del comportamento e, di conseguenza, alla competenza a reprimerlo, era maturato un conflitto di competenza⁶⁹ tra un Tribunale di prima istanza e la «camera delle accuse» della Corte Regia di Firenze. La seconda, ricevendo il fascicolo dal tribunale che aveva negato la sua competenza ritenendo che si fosse appunto di fronte ad una violazione dell'art. 24, aveva sostenuto, invece, che era configurabile una «provocazione» a commettere le

della proprietà letteraria introdotta in Toscana nel 1860, rilevando che tale introduzione aveva determinato l'abrogazione della normativa toscana in materia in tutte quelle parti in cui essa bloccava la libertà di stampa, lasciando in vigore le sezioni relative alla qualità e alla quantità delle pene che erano «genericamente minacciate dalla convenzione internazionale del 1840 [siglata tra Regno di Sardegna, Austria e Granducato] ai contraffattori delle opere letterarie ed artistiche, e a coloro che smerciano le opere contraffatte in danno di autori e loro aventi causa». Una abrogazione totale, invece, avrebbe significato assenza di sanzioni rispetto ai patti internazionali sanciti nel 1840 [...], o rispetto a quelli dello stesso anno in vigore tra Regno di Sardegna e Austria, visto che «in tutte le province del regno si devono applicare «gli antichi trattati dello stato sardo». La Cassazione, in questo caso, sostenne che della norma granducale era stato «abolito tutto quanto ostava alla libertà di stampa e nulla toccato» di quanto contenuto «nella parte puramente penale [...] che integrava il testo della convenzione del 1840». Tutto questo perché non si poteva ritenere che la nuova legge avesse scelto di non tutelare i diritti di proprietà letteraria e artistica lasciando «senza sanzione penale le contraffazioni delle opere [...] che prima della sua pubblicazione» erano oggetto in Toscana di repressione penale. Sulle problematiche del diritto d'autore nell'Ottocento preunitario e unitario: L. MOSCATI, *Diritti d'autore. Storia e comparazioni nei sistemi di civil law e di common law*, Giuffré, Milano 2020, pp. 95-165.

⁶⁸ *Annali di giurisprudenza*, cit., n. 3 (1862), pp. 75-78.

⁶⁹ Di pertinenza della Cassazione toscana sin dalla sua nascita nel 1838: J. RIGNANO, *Saggio di un manuale del diritto pubblico interno della Toscana*, Barbera, Bianchi e C., Firenze 1857, p. 114.

violazioni di cui all'art. 13 della stessa legge, spettante quanto a competenza al Tribunale di prima istanza e non della Corte d'Assise formata presso la Corte Regia⁷⁰. Secondo la Cassazione l'apologia di un crimine poteva «senza dubbio dar coraggio e anco far nascere la volontà di commetterlo, ma questo effetto» non «poteva scambiarsi⁷¹ con la vera e propria provocazione a commettere un delitto o una contravvenzione⁷²». Per questa strada, ovviamente, il conflitto venne sciolto a carico della Corte d'assise costituita presso la Corte Regia d'appello⁷³.

Pur non evitando di segnalare ulteriori questioni insorte sui profili di rito⁷⁴, crediamo opportuno insistere su altri profili criminosi, come

⁷⁰ Secondo art. 54 della legge del 1848, per il quale la cognizione di una serie specifica di violazioni della norma stessa era «attribuita esclusivamente al Magistrato d'appello, coll'aggiunta dei Giudici del fatto».

⁷¹ Secondo la Cassazione il fatto consisteva giuridicamente «non in una provocazione alle dimostrazioni, ma nella loro giustificazione come utili e necessarie in certi casi, e così in questi casi se ne fa l'apologia» (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 3 (1862), p. 76).

⁷² Per inciso, alla Cassazione toscana, in questo caso, sfuggì l'uso di un termine poco caro alla cultura giuridica di quei territori, poco amanti dell'uso del termine 'contravvenzione' in luogo di 'trasgressione' perché incapace di individuare la differenza di indole teorica con i delitti.

⁷³ Su questi temi V. FAZIO, C. VIAZZI, *Istigazione a delinquere e apologia di reato nella giurisprudenza dall'Unità ad oggi*, in *Politica del diritto*, n. 22 (1972), pp. 533-562 e COLAO, *La libertà moderata dalla legge*, cit., pp. 90-91. Sempre in tema di apologia di reato (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 4 (1863), parte I, pp. 525-530; ivi, n. 2 (1861), parte I, pp. 558-560 e pp. 268-271) era sorta una questione sul contenuto della formula da rimettere ai giurati. In questi casi la Cassazione rilevò che si era di fronte ad un reato che, essendo «ente di ragione, un concetto di relazione in cui non stando specificato il delitto, costringe ad una investigazione di indole affatto giuridica, quella di accertare il termine di relazione, vale a dire la esistenza di un reato, crimine o delitto». E, siccome in situazioni del genere, era certamente possibile che si presentassero profili nei quali fosse «inseparabile dal giudizio di fatto un certo apprezzamento di diritto», si concludeva affermando «la giurisprudenza esige che i giurati siano edotti [...] e chiaramente istruiti in quanto occorre, dichiarando loro espressamente la questione di diritto, richiamando le disposizioni in proposito della legge penale».

⁷⁴ Questioni di procedura, ad esempio, erano state dibattute intorno all'art. 484 del Codice penale procedurale Sardo, indicato nel ricorso come necessario per trattare delle cause e processi relativi agli articoli 268, 269, 270 del Codice penale del 1859. Anche in questo caso la Cassazione non cambiò orientamento: il codice di procedura sardo «non [era] stato pubblicato e attivato in Toscana», dunque non era pensabile

quello dell'articolo 206, teso a sanzionare la «radunata popolare di dieci o più persone» mostratasi «sulle strade, nelle piazze, od in altro luogo pubblico, intesa a manifestare, con strepiti, clamori, od in altra qualunque maniera, sentimenti di disapprovazione, o desideri, o domande, ad una persona rivestita di pubblica autorità, o ad un ministro estero, accreditato», a patto che il comportamento non fosse qualificabile come una «violenza pubblica» (art. 144-145 del Codice toscano). In questo caso si prospettò un'applicazione che tenesse conto del necessario 'confronto' con «la lettera e lo spirito» dell'art. 32 dello Statuto, che consacrava il diritto di «adunarsi pacificamente e senz'armi», dichiarandolo non esercitabile, però, «in luoghi pubblici, o aperti al pubblico» e così palesando l'assenza di qualunque incompatibilità alla coesistenza tra le due norme⁷⁵.

Anche l'art. 56 della legge sulla stampa dette adito ad una questione di avvio dell'azione penale che necessitò ancora una volta per la sua soluzione che la Corte muovesse dalla presa d'atto che il Codice penale toscano del 1853 non aveva subito modifiche differenti da quelle espressamente disposte e, di certo, non era stato abrogato in nessuna

una sua applicazione (*Annali di giurisprudenza*, cit., III, 1862, parte prima, pp. 497-501). In un altro caso, si era dovuto sciogliere un nodo relativo alla forma praticata nell'esame di un testimone fuori dalla Toscana («per delegazione»), in una provincia del Regno con «una legislazione diversa dalla nostra», che, però, la Cassazione riteneva almeno presuntivamente «consentanea alle osservanze del luogo» e capace di consentire al giudice una «conveniente valutazione» (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 5 (1864), parte I, pp. 181-188). Infine, merita segnalazione un ulteriore provvedimento del 1864 (ivi, pp. 852-856) nel quale si argomentò che la legge sarda sulla stampa stabiliva «in massima, e come principio generale» che l'azione penale si esercitava d'ufficio salve le quattro eccezioni indicate dalla stessa legge (art. 56). La Corte nel decidere prese atto del fatto che fino al 1852 in ragione e per l'attuazione di questo meccanismo il documento da cui risultava la volontà processuale nei quattro casi eccettuati «doveva andare unito agli atti del procedimento» (per far sì che «colui contro il quale veniva dal pubblico ministero promossa l'azione avesse il diritto o il modo di censurarli o di opporre la loro irregolarità, o la loro inefficacia allo scopo»), mentre successivamente si era stabilito che il pubblico ministero dichiarasse semplicemente la «esistenza della richiesta di procedere [...] senza esser tenuto ad esibirla», impedendo, però, la configurazione di una violazione di legge in ordine alla mancata presenza nel fascicolo di causa del documento.

⁷⁵ Ivi, n. 2 (1861), parte I, pp. 712-715. Per un'altra sentenza in corde con queste ultime relativa all'art. 126 del Codice penale: ivi, n. 4 (1863), parte I, pp. 345-348.

sua parte dalla proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno e dalla introduzione della normativa del 1848 sulla stampa. «Diffamazione», «libello famoso» e «ingiuria», al di là delle modalità commissive, secondo l'art. 369 del Codice penale toscano si perseguivano d'ufficio se erano commessi nei confronti di un «pubblico ufficiale» o «contro un agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, o per relazione alle medesime»; cosa determinata prendendo in considerazione il successivo art. 370 che stabiliva invece la punibilità a querela di parte in tutti gli altri casi. Secondo l'articolo 56 della normativa sulla stampa del 1848, invece, per i soggetti «rivestiti in qualche modo di autorità pubblica» era necessaria la querela di parte. Sostenendo l'abrogazione degli articoli del codice toscano, dunque, ci si fabbricava un potente strumento di difesa nel rito in caso di mancanza di querela e di procedura avviata d'ufficio⁷⁶. Seguendo la linea già adottata, però, il ricorso veniva respinto, perché «gli ordini della procedura vigenti in toscana rimasero inalterati in presenza dello Statuto», che «non ha cambiato modo alla introduzione delle azioni penali».

Col tempo, tra l'altro, alcune norme di ambito penale erano state espressamente estese ai territori toscani. Il 5 luglio 1860, con un provvedimento del tutto eccezionale o, meglio, ritenuto tale della Cassazione, erano stati⁷⁷ «res[i] eseguibili gli articoli da 268 a 270 del Codice penale sardo riguardanti gli «abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni» e se ne era deferita la cognizione alla Corte d'Assise. L'estensione era stata fatta evidentemente perché l'ordinamento penalistico e di polizia toscano non aveva al suo interno niente del genere, a parte il «chiunque» dell'art. 127⁷⁸. Per il resto, anche in-

⁷⁶ Ivi, pp. 403-407; ivi, n. 3 (1862), pp. 929-931.

⁷⁷ La norma del 5 luglio disponeva il vigore dei tre articoli citati e di una serie di articoli del codice ad essi legati (artt. 59, 60 §1, 61, 64, 67) «per la loro applicazione»: *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., p. CXCV.

⁷⁸ Oltre a questo, solo una trasgressione nel Regolamento di polizia punitiva relativa alle processioni notturne (art. 85). Il tenore dell'art. 127 era il seguente: «Chiunque [...] ha cercato di screditare il Governo, o di eccitare odio e disprezzo contro il medesimo, o contro le leggi dello Stato ...».

torno all'art. 300 del Codice penale⁷⁹ la Corte si pronunciò nello stesso modo. La norma riguardava in generale il *lenocinio* e la Corte dovette precisare che era del tutto irrilevante l'avvenuta approvazione e pubblicazione nei territori piemontesi del regolamento Cavour del 15 febbraio 1860 sulla «pubblica prostituzione»⁸⁰, perché questa norma non era stata pubblicata nelle province toscane «con le forme e nei modi soliti praticarsi per la regolare pubblicazione della leggi» e «nemmeno fa parte della collezione delle leggi stesse, regolamenti e ordini del Regno»⁸¹.

Il conflitto tra le nuove norme e quelle toscane provocò anche l'esigenza di intervenire sulla qualificazione del comportamento illecito quale «delitto» o «trasgressione». In particolare, la Cassazione si trovò di fronte ad un procedimento riguardante le violazioni degli obblighi a cui sottostare per la pubblicazione di atti ufficiali da parte dell'autorità ecclesiastica⁸². E nel caso di specie maturò l'opportunità di ribadire i cardini della cultura penalistica toscana, fatti propri dal Codice, secondo i quali dovevano intendersi come *trasgressioni*

quelle azioni punibili, il cui elemento costitutivo consiste nella infrazione materiale di un ordine del diritto positivo indipendentemente dal dolo intrinseco, o dolo intenzionale, che è il carattere del delitto.

E così erano qualificabili «la pubblicazione d'istruzioni al clero e di provvedimenti relativi alla religione dello Stato, emanata da autorità ecclesiastica superiore, senza avere in precedenza ottenuto l'assenso

⁷⁹ «Chiunque eccita, favorisce, od agevola la corruzione o la prostituzione altrui, soggiace come colpevole di lenocinio, alla carcere da sei mesi a tre anni». Con un § 2 che prevedeva forme aggravate.

⁸⁰ Sul quale, da ultimo, C. DANUSSO, *Prostituzione e lenocinio nell'Italia dell'Ottocento*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, n. 21 (2022), pp. 18-24.

⁸¹ *Annali di giurisprudenza*, cit., n. 4 (1863), pp. 771-774.

⁸² Ivi, n. 3 (1862), pp. 822-824. Nel quadro del procedimento aperto la qualificazione portava con sé o meno la «prescrizione» dell'azione pubblica entro un mese dalla commissione dell'illecito e quindi la non perseguibilità secondo l'art. 19 del Regolamento di polizia punitiva.

del governo»: una «semplice inobbedienza e inosservanza di regole e forme statuite dal gius positivo fatta astrazione dal dolo intrinseco, e dal proposto di violare la legge»⁸³. Dietro a questa premessa, la Cassazione, ignorando la rilevanza della collocazione codicistica, si chiese come dovesse essere qualificato il comportamento sanzionato dall'art. 270 del Codice penale sardo: delitto o una trasgressione? Era secondo i giudici fiorentini una questione che non poteva essere «sciolta con la guida delle sole leggi toscane» che non comprendevano «quella specie di reato». E dato che una soluzione col solo diritto positivo non era possibile, niente di più facile che demandare «la soluzione a quei principi che diressero l'opera del legislatore nel concetto di quella grande divisione, onde fare in guisa che le nuove leggi» destinate ad incrementare in Toscana «la legislazione penale vigente vi» trovassero «una armonica collocazione, ed un rapporto d'omogeneità, per quanto è possibile, corrispondente alla generalità della sua indole, e delle sue vedute». Insomma, i tre articoli del codice sardo «per venire a far parte del Codice vigente rispetto ai cittadini della toscana» non potevano più «mantenere le loro relazioni generali col codice a cui appartenevano»; relazioni che i toscani «legalmente ignora[va]no», perché questi ultimi non avevano mai «incontrato veruna pubblicazione. Quindi per «averne l'intima nozione, onde classificarli, e misurare la durata dell'azione penale che ne consegue, era d'uopo coordinarli al presente sistema,

⁸³ Sempre in tema di illeciti commessi da ecclesiastici (ivi, n. 2 (1861), pp. 598-600), la Cassazione riconobbe il valore al meccanismo della sospensione del giudizio per quindici giorni a loro favore disciplinata da una norma granducale del febbraio 1793 nel caso di delitti privati perseguibili «a doglianza della parte», stabilendo che tale meccanismo non comportava «repulsione del giudizio della parte pubblica, né reiezione dell'azione pubblica, ma ne sospendeva soltanto l'andamento e lo sviluppo al fine di ottenere pace e quietanza tra le parti e conservare agli ecclesiastici la pubblica estimazione e rispetto». In particolare, la norma del 1793 non poteva dirsi abrogata dal Regolamento procedurale toscano del 1849 (sul quale D. EDIGATI, *Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nelle Toscana ottocentesca*, Aracne, Roma 2015, pp. 121-129), che non trattava in nessuna sua parte di ecclesiastici ed espressamente conservava «le precedenti leggi e osservanze giudiziali in tutto ciò che non è contrario» a quanto il testo disponeva. Nessuna tacita abrogazione, infine, poteva aver provocato lo Statuto sardo introdotto in Toscana visto che questa norma «nulla toglie all'uguaglianza dei diritti, e nulla presenta di inconciliabile coi principi da detto statuto proclamati».

come se nel disegno legislativo vi fossero stati originariamente congiunti»⁸⁴. Una sorta di interpretazione 'adeguatrice' alla tradizione giuridica toscana.

Credo sia il caso di evidenziare alcune decisioni che risolsero controversie riguardanti la progressiva attuazione dell'unificazione legislativa. Oltre a questioni relative all'omologazione del nome delle corti giudiziarie⁸⁵, particolare rilievo assume una controversia definita in Cassazione nella quale si dibatté dell'efficacia del decreto del 10 gennaio 1860 del quale abbiamo già detto. La presenza di tale norma fu motivo di ricorso in Cassazione sostenendo che essa si doveva applicare anche alle determinazioni giudiziarie relative all'art. 80 del Codice penale toscano, che disciplinava la continuazione⁸⁶. In buona sostanza si lamentava per il computo della pena la mancata applicazione dell'art. 17, § 2 della legge del 1860 che sanciva, si sosteneva, che la ri-

⁸⁴ Anche in tema di trasgressioni, fu ribadita dalla Cassazione la non avvenuta implicita abrogazione delle norme toscane per effetto della pubblicazione dello Statuto. In particolare, non solo le trasgressioni presenti nel Regolamento di polizia punitiva del 1856, ma anche quelle relative alla detenzione e denuncia del possesso di cani (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 5 (1864), pp. 391-396). Nel caso di specie si dibatté intorno al contrasto della normativa toscana con gli articoli 10, 30 (in tema di tributi) e, ovviamente, 81 dello Statuto.

⁸⁵ Rilevante, ad esempio, fu un caso nel quale si trattò di individuare quali fossero le corti toscane a cui attribuire certi compiti riguardanti le prerogative riconosciute ai giurati (ivi, pp. 662-670). L'art. 77 della legge sull'ordinamento giudiziario del 30 novembre 1859 consentiva a chi [era] già stato giurato in Corte di Assise di ottenere la dispensa dall'esser individuato nelle sessioni della rimanente parte dell'anno in cui aveva svolto le funzioni di giurato. La Cassazione sentenziò che correttamente la domanda di esenzione doveva esser rivolta ai Tribunali di prima istanza, i quali, «tenuto luogo in Toscana ai tribunali di circondario della città o del capoluogo del circolo di cui parla l'art. 73, sono gli unici competenti a risolvere queste domande». Il provvedimento nacque, ovviamente, su ricorso dei giurati interessati che si erano visti dichiarare da un Tribunale di prima istanza la propria incompetenza e dispose anche per tutto quanto necessario alla soluzione delle problematiche che si erano create (es. annullamento dell'atto di estrazione dei giurati).

⁸⁶ «Più violazioni di una stessa legge penale, commesse in uno stesso contesto di azione, o, anche in tempi diversi con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa si considerano per un solo delitto continuato; ma la continuazione del delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali»

duzione pari a un terzo dell'aggravamento⁸⁷ dovesse operare per qualunque tipo di aggravamento di pena previsto nell'ordinamento toscano. La Cassazione, però, sancì che l'art. 17, § 2 si riferiva a quei casi nei quali l'aggravamento aveva «luogo per quantità separata, e non si» doveva applicare «a quelli nei quali la legge si contenta[va] che la pena [fosse] accresciuta entro i legali suoi limiti» come l'art. 80⁸⁸. In merito ad un altro ricorso⁸⁹, fu rilevato che lo scopo preso di mira dalla legge del 1860 con l'art. 17 era quello di «abbreviare e restringere» la scala penale precedentemente stabilita in rapporto alla «carcere» dall'art. 17 § 2 del Codice penale⁹⁰: la norma del 1860 stabilendo il massimo di pena di carcere a quattro anni non faceva «che limitare al detto periodo il grado massimo della pena stessa esteso dall'art. 17 del Codice penale ad anni sei, lasciando in piena osservanza le quantità inferiori di detta pena dal codice stesso determinate». In questo senso, la norma del 1860 doveva essere applicata

alle sole gradazioni di quella pena fissate dal codice stesso, per via di aumento, nelle sue varie sedi, e quindi allora soltanto che venga decretata dal giudice in qualità separata e distinta da altra pena di carcere principalmente irrogata⁹¹.

Infine, merita di esser ricordata una sentenza che intervenne a far valere una nuova normativa piemontese rispetto ad una prassi forense⁹². La ben nota legge del 21 aprile 1861 sulla intestazione di tutti gli

⁸⁷ Consultabile in *Codice penale toscano con le variazioni ordinate dalla legge dell'8 aprile 1856 ed i regolamenti degli stabilimenti penali e di polizia punitiva, terza edizione con l'aggiunta de' decreti per l'abolizione della pena di morte e per la mitigazione delle pene e di una lettera del professor Francesco Carrara*, Cammelli, Firenze 1875, pp. 216-219 («...in tutti i casi, peraltro, in cui per le disposizioni del Codice è aggravata, l'aggravamento sarà ridotto di una terza parte»).

⁸⁸ *Annali di giurisprudenza*, cit., n. 2 (1861), pp. 424-425; ivi, n. 1 (1860), p. 722.

⁸⁹ Ivi, n. 5 (1864), pp. 329-330.

⁹⁰ «La pena della carcere non si può decretare per meno di un giorno, né per più di sei anni, salvo il caso del concorso di più pene».

⁹¹ Altra sentenza su questo articolo: ivi, n. 2 (1861), pp. 489-490.

⁹² Ivi, pp. 427-429.

atti del Regno e, in specie di quelli amministrativi⁹³, riguardava anche tutti i provvedimenti pronunciati dall'autorità giudiziaria e, in particolare, le sentenze civili e criminali. Nella prassi toscana, invece, non si era soliti intestare col nome del Capo di Stato le sentenze criminali. Su questo profilo, peraltro giudicato non di nullità, la Cassazione sentenziò che la prassi giudiziaria non poteva essere invocata

di fronte a un gius non coerente ai principi del gius comune, che insegnano che la giustizia si civile, che criminale si amministra in ogni stato in nome di quello che ne è capo.

La Cassazione, ancora, insistè sostenendo che, al di là dei motivi e degli spunti normativi che si potevano rinvenire nel diritto del Granducato, la norma del 1861 aveva introdotto un «gius nuovo che» meritava «preferenza su qualsivoglia consuetudine» dato che lasciava intatta la teoria che in tutte le nazioni civili la giustizia «si amministra[va] a nome del Capo dello Stato». Del resto, si concludeva, affermare il prevalere della consuetudine avrebbe significato implicitamente postulare che la legge dell'Aprile 1861 non aveva valore «in tutte le provincie» e ammetteva «una deroga in Toscana» e una sorta di *vulnus* «a scapito di quella unità e uniformità di esecuzione che deve osservarsi in un regno composto di molteplici provincie».

Nelle pagine che precedono si sono presentati alcuni spunti dentro un lavoro della Cassazione piuttosto corposo già in considerazione del numero di ricorsi presentati (non tutti, ovviamente, riguardanti le questioni qui affrontate). Crediamo, però, che sia risultato chiaro il rigoroso atteggiamento della Corte fiorentina, ma anche le aperture presenti, che singolarmente coincisero col lavoro di giudici appena arrivati a Firenze. Nelle decisioni analizzate spicca la tendenza a prendere in considerazione o rifiutare il Codice penale sardo del 1859, che non sarà mai esteso ai territori toscani, come strumento da porre o meno «a confronto con altra legge vigente per disapplicarne», o anche leggerne

⁹³ Sulla quale, da ultimo, M. RIBERI, *La creazione giuridica del Regno d'Italia*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 107-168.

in una chiave particolare le «disposizioni» che essa conteneva⁹⁴; istanza non sempre respinta prima del 1865, istanza che nel lungo periodo fino alla approvazione del codice Zanardelli, viste anche le chiare e marcate differenze di disciplina codicistica e anche di tradizione giuridica⁹⁵, potrà essere oggetto di indagini future.

⁹⁴ O anche, all'inverso, dando il ruolo di parametro di giudizio e fonte di attingimento al Codice toscano. Segnalo, in questo senso, un ricorso in tema di delitti commessi dai militari (*Annali di giurisprudenza*, cit., n. 5. (1864), pp. 539-533) nell'ambito del quale, a fronte del riconoscimento che il Codice penale militare vincolava tutto l'esercito italiano data la sua pubblicazione con modifiche avvenuta in Toscana nel febbraio 1860, la Corte di Cassazione, alla ricerca di materiale buono per l'interpretazione e nell'ambito di una serie di motivi di ricorso ricchissimi di problematiche, affermò che se era vero che «i tribunali militari funzionanti in Toscana e i tribunali ordinari che [erano] chiamati a giudicare i militari dell'esercito per i delitti comuni [dovevano] applicare le pena stabilite in quel codice», non era, però, ravvisabile nessuna «contrarietà logica che dal Codice penale toscano [fossero] tolte le nozioni del reato per determinarne la esistenza o per qualificarlo, e che una volta stabilito il reato [fossero poi] applicate le penalità stabilite dal codice militare».

⁹⁵ Un primo quadro di riferimento è offerto ad esempio da T. PADOVANI, *La tradizione penalistica toscana nel Codice Zanardelli*, in Aa.Vv., *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, cur. S. Vinciguerra, Cedam, Padova 1999, pp. 397-405, ma la questione dovrebbe ovviamente essere affrontata con una analisi serrata della giurisprudenza della Cassazione fiorentina tra 1865 e 1889.

